

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
PROVINCIA DI TERAMO

**SERVIZIO DI TRATTAMENTO O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
IDENTIFICATI CON I CODICI CER 20.03.01 E 20.03.03**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio oggetto dell'appalto consiste nelle attività di trattamento o smaltimento dei rifiuti identificati con i codici CER 20.03.01 e 20.03.03 trasportati, senza maggiorazioni, entro 160 km (andata e ritorno) di distanza dai confini comunali, ovvero con le maggiorazioni indicate in sede di offerta economica, oltre tale distanza, dall'aggiudicatario della procedura aperta per l'affidamento del "Servizio integrato di raccolta porta a porta, trasporto e trattamento dei R.S.U., servizio di spazzamento stradale e altri servizi accessori".

ARTICOLO 2 – OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI

I servizi oggetto dell'appalto sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dalla Parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Essi pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 146/1990 "*esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati*" come modificata ed integrata dalla Legge 83/2000.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Comune potrà sostituirsi all'Impresa appaltatrice per l'esecuzione d'ufficio, secondo quanto previsto al successivo articolo 17.

In caso di nevicata, qualora la quantità di neve caduta rendesse impossibile effettuare il trattamento e/o lo smaltimento dei rifiuti, il servizio potrà essere sospeso previa comunicazione ed assenso dell'Amministrazione Comunale e dovrà essere ripreso non appena le condizioni lo consentissero, sempre ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Oltre all'osservanza delle norme specifiche riportate nel presente Capitolato, il Gestore ha l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni contenute nelle Leggi statali e regionali, nelle norme regolamentari, nonché nelle ordinanze sindacali relative o comunque incidenti sullo svolgimento dei servizi appaltati.

E' comunque fatta salva la facoltà per il Comune, nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi del reato di "interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità" previsto e punito dall'articolo 340 del Codice Penale, di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 3 - AREA DI ESPLETAMENTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio è espletato relativamente ai rifiuti prodotti sull'intero territorio comunale. La raccolta dei rifiuti viene eseguita con qualsiasi condizione meteorologica. Il servizio di trasporto all'impianto di smaltimento è effettuato da una o più ditte appositamente incaricate dal comune che potranno conferire negli orari di apertura dell'impianto. Nel periodo estivo (giugno/settembre) dovrà essere garantito il servizio di ricevimento anche nei giorni festivi e prefestivi, con orari da concordare.

Durante l'espletamento del servizio deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute dell'uomo; deve essere assicurata un'elevata protezione dell'ambiente, nelle sue diverse componenti, quali acqua, aria, fauna e flora; deve essere evitato qualsiasi inconveniente da rumori e da odori e danneggiamenti al paesaggio ed ai siti di particolare interesse.

Il servizio deve essere svolto con la massima cura e tempestività per assicurare le migliori condizioni di igiene, pulizia, aspetto decoroso e deve attenersi ai principi di responsabilizzazione e cooperazione nella gestione dei rifiuti. L'Impresa appaltatrice si impegna formalmente affinché lo stesso venga erogato nel rispetto di tutte le norme vigenti ed in particolare nel rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, efficienza ed efficacia nei confronti del Comune di Roseto degli Abruzzi.

Il servizio non può essere sospeso o abbandonato, salvo cause di forza maggiore, tra le quali lo sciopero di categoria del personale, purché effettuato nel rispetto della normativa di sciopero vigente in materia di servizi pubblici essenziali e in particolare le disposizioni della Legge 12.06.1990, n. 146.

L'arbitraria sospensione, l'abbandono o non rispetto della normativa sopraccitata legittima l'amministrazione comunale a sostituirsi al concessionario, direttamente o mediante ditte terze, per l'esecuzione d'ufficio, con diritto di rivalsa sugli oneri conseguenti e per il risarcimento dei danni, anche sulla cauzione depositata a garanzia, fatte salvo in ogni caso le eventuali ulteriori responsabilità.

ART. 4 - PARAMETRI DI RIFERIMENTO

Per la formulazione dell'offerta si espongono di seguito alcuni parametri indicativi di riferimento per anno:

Mese	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Ton	665,23	613,15	679,89	790,34	853,01	874,82
Mese	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Ton	1022,23	1166,70	883,32	769,62	666,48	719,22
Totale anno	9.704,01					

Dato raccolto anno 2014 con servizio porta a porta solo Roseto capoluogo (le quantità potranno essere soggette a un decremento o aumento di circa il 20% a seguito di estensione del porta a porta su tutto il territorio)

Qualora si riscontrino deficienze o irregolarità nell'esecuzione del servizio per circostanze imputabili all'Impresa appaltatrice, la stessa si impegna ad intervenire entro le 24 ore successive.

Una maggior frequenza del servizio potrà essere richiesta dall'Amministrazione Comunale, anche su indicazione del competente settore ed in casi di eccezionale necessità.

ART. 5 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

La ditta appaltatrice, senza oneri aggiuntivi per il Comune, dovrà provvedere ad espletare tutti gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente (predisposizione, vidimazione e tenuta registri, approntamento e vidimazione schede rifiuto, relative analisi, analisi merceologica, registrazioni varie, riepiloghi, prospetti, estratti conto, denunce e comunicazioni annuali M.U.D. ecc.) relativamente al servizio previsto nel presente capitolato.

Si intendono pure compresi nel canone di servizio anche tutti i costi per la cancelleria, la modulistica, i registri, i diritti, i bolli ed ogni altra spesa sostenuta dalla ditta appaltatrice per l'espletamento delle procedure e delle pratiche amministrative.

Mensilmente dovrà presentare al Comune con la fattura, prospetto riepilogativo delle quantità conferite giornalmente nel mese di riferimento, compresa la 4° copia del FIR .

ARTICOLO 6 – DURATA DELL'APPALTO

Il contratto avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto e s'intenderà risolto alla scadenza naturale. Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario un lasso di tempo per esperire una nuova gara di appalto, l'Appaltatore, previa richiesta del Comune, sarà tenuto alla prosecuzione del servizio, in regime di temporanea *prorogatio* nel termine massimo di sei mesi, senza poter pretendere, in aggiunta al prezzo unitario vigente al termine del periodo contrattuale, indennizzo alcuno.

ARTICOLO 7 – CONDIZIONI ALLA SCADENZA

Resteranno di proprietà del Comune le banche dati relative al servizio ed ogni altro materiale elaborato dall'Appaltatore nel corso dell'appalto del servizio in oggetto.

ARTICOLO 8 – CONTROLLO DEL COMUNE

Il Comune provvede alla vigilanza ed al controllo dei servizi nominando a tal fine il Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 299 e seguenti del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Il Direttore dell'esecuzione nonché gli eventuali assistenti dello stesso possono dare disposizioni anche verbali, nei casi di urgenza, per quanto riguarda le normali istruzioni di dettaglio, salvo formalizzazione con ordine scritto, entro il primo giorno successivo.

Le prestazioni attinenti i servizi contrattualmente previsti che l'Appaltatore non potesse eseguire per causa di forza maggiore o di terzi saranno definite nelle rispettive obbligazioni in contraddittorio con il Comune. Per eventuali contenziosi derivanti da tali circostanze si rinvia all'articolo 19 del presente Capitolato.

Il Comune ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

ARTICOLO 9 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Oltre all'osservanza delle norme specificamente richiamate nel presente Capitolato, l'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di Legge e i Regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi comunque rapporto con il servizio oggetto dell'appalto, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto. In particolare si richiama l'osservanza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto l'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dal Comune.

ARTICOLO 10 – DEPOSITO CAUZIONALE

La ditta aggiudicataria deve prestare cauzione definitiva nelle forme previste dall'art. 113 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.. Tale cauzione, costituita secondo le norme specifiche di Legge vigenti al momento

dell'appalto, è prestata a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente il Comune dovesse sostenere durante la durata del contratto a causa di inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi da parte della Ditta.

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, previa detrazione dei corrispettivi dovuti. Alla scadenza del contratto, liquidata e saldata ogni pendenza, sarà autorizzato lo svincolo del deposito cauzionale secondo le disposizioni normative vigenti.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'Appaltatore la cauzione di cui sopra sarà incamerata per intero dal Comune, con riserva di richiedere i maggiori danni.

ARTICOLO 11 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il prezzo unitario risultante dal ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria, oltre ai costi unitari del personale e della sicurezza, così come risultante dall'offerta economica formulata in sede di gara, si intende remunerativo per le prestazioni previste nel Contratto (e relativi allegati). La sottoscrizione del Contratto costituisce, da parte dell'Appaltatore, esplicita ammissione di aver formulato l'offerta dopo aver eseguito gli opportuni calcoli estimativi.

ARTICOLO 12 – PAGAMENTI

La fatturazione delle prestazioni effettuate in conseguenza dell'appalto in oggetto sarà mensile.

I pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni dalla data della fattura, tramite mandati di pagamento - preceduti da formale liquidazione - a favore dell'Appaltatore.

Si applica quanto previsto dall'articolo 307 del DPR 207/2010 e s.m.i.

Il pagamento del saldo avverrà, ai sensi dell'art. 324 del DPR 207/2010 e s.m.i., entro 60 giorni dalla conclusione delle attività di verifica di conformità, come previsto dagli artt. 313 e 316 del DPR suddetto.

ARTICOLO 13 – ADEGUAMENTO E VARIAZIONE DEI SERVIZI

Nel caso in cui fosse necessario introdurre nell'appalto varianti, si applicheranno le norme previste dal vigente "Codice dei contratti" – D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e relativo regolamento di attuazione.

ARTICOLO 14 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

È fatto divieto alla ditta appaltatrice di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

ARTICOLO 15 – SPESE DI TRATTAMENTO O SMALTIMENTO

Gli oneri per il trattamento e/o smaltimento sono a carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 16 – PENALITÀ

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, il Comune potrà applicare all'Appaltatore sanzioni amministrative da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, mediante provvedimento a firma del Responsabile individuato dal Comune. Resta comunque a carico

dell'Appaltatore l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione.

L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza anche a mezzo fax e/o posta elettronica, alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della contestazione.

Le eventuali giustificazioni del Gestore saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante raccomandata A.R. al domicilio del Gestore.

In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.

Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'Appaltatore anche per le irregolarità commesse dal proprio personale dipendente nonché per lo scorretto comportamento verso gli altri soggetti coinvolti nella gestione del servizio di igiene urbana e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate.

L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza, previa emissione di fatturazione attiva da parte del Comune o di nota di credito dell'Appaltatore.

ARTICOLO 17 – ESECUZIONE D'UFFICIO

Il Comune potrà procedere all'esecuzione d'ufficio qualora l'Appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi ai propri obblighi entro il giorno successivo all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali.

In tal caso il Comune, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 18 e 20 del presente Capitolato, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese dell'Appaltatore, le attività necessarie per il regolare andamento del servizio.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO

L'appaltatore del servizio incorre nella risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- qualora sospenda ingiustificatamente il servizio per tre giorni anche non consecutivi;
- in caso di gravi infrazioni contrattuali debitamente accertate e contestate, che siano di pregiudizio per il buon andamento del servizio;
- quando senza autorizzazione scritta del comune, ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente o indirettamente per interposta persona, i diritti e gli obblighi assunti con il presente capitolato;
- qualora la ditta appaltatrice si renda colpevole di frode o in caso di fallimento;
- per ogni inadempienza, qui non contemplata, ai termini dell'articolo 1453 C.C.;
- qualora la ditta non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 19 – RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto da questo Capitolato si farà riferimento alle disposizioni di Legge vigenti in materia.

ARTICOLO 20 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra comune e ditta appaltatrice in ordine alle condizioni del presente capitolato e del contratto che lo recepisce, sia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, si considera competente il Tribunale di Teramo.

ARTICOLO 21 – SPESE

Tutte le spese per l'organizzazione dei servizi sono a carico dell'Appaltatore. Sono altresì a suo carico le spese, imposte e tasse inerenti la stipula del Contratto.

Qualora nel corso del contratto venissero emanate Leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del Contratto, le Parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.

TITOLO II – ONERI E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA APPALTATRICE

ARTICOLO 22 – RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA APPALTATRICE

L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi allo stesso affidati e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere all'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi ed alle normali assicurazioni RC per automezzi.

L'Appaltatore dovrà fornire al Comune polizze assicurative stipulate a copertura del rischio di Responsabilità Civile.

ART. 23 - PERSONALE DEL SERVIZIO

La ditta appaltatrice si impegna ad osservare ed applicare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni disciplinanti i rapporti di lavoro, nonché il trattamento economico e normativo di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente di imprese private esercenti i servizi di nettezza urbana e simili, ivi compresi gli eventuali accordi in sede locale di contrattazione decentrata, in vigore per il tempo e la zona nella quale si svolge il servizio, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperativa anche nel rapporto con i soci; ciò anche quando non risulti aderente ad una delle associazioni stipulanti o receda da esse, e indipendentemente dalla natura artigiana o industriale, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza accertata direttamente o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione Comunale comunica alla ditta e, nel caso, anche all'Ispettorato, l'inadempienza accertata e procede ad applicare una detrazione del 20 % (venti per cento) sui pagamenti del canone corrispettivo maturato o, qualora l'evento si verifichi in prossimità della scadenza del rapporto, dell'intera somma ancora da riconoscere, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento delle somme accantonate non viene effettuato sino ad accertamento da parte dell'Ispettorato del Lavoro dell'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per le detrazioni o le sospensioni dei pagamenti di cui al terzo comma, l'Impresa non può opporre eccezione alcuna all'Amministrazione Comunale, né aver titolo al risarcimento danni.

ART. 24 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

ART. 25- INFORTUNI E DANNI

La ditta appaltatrice è responsabile di ogni danno che possa derivare a persone o cose nell'adempimento del servizio regolato dal presente capitolato.

Essa è quindi responsabile dell'operato dei propri dipendenti e degli eventuali danni, nessuno escluso, che il personale o propri mezzi possano arrecare nell'esercizio delle loro funzioni inerenti al servizio.

Sono a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi a favore della ditta stessa da parte di società assicuratrici.

Qualora l'Appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento dei danni ed alla messa in ripristino dei luoghi danneggiati entro il termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente, con diritto di rivalsa sull'importo della cauzione prestata e, per l'eventuale eccedenza sull'importo della fattura di prossima scadenza.

ARTICOLO 26 – MEZZI E ATTREZZATURE

L'Appaltatore si impegna a utilizzare esclusivamente attrezzature e mezzi in piena efficienza operativa ed in buono stato di decoro.

Gli automezzi e le attrezzature dovranno essere in regola con le prescrizioni igienico sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si impegna a mantenere sia gli automezzi sia le altre attrezzature costantemente in stato di perfetta efficienza e presentabilità mediante frequenti ed attente manutenzioni, assoggettando il tutto, ove si verifichi la necessità, anche a periodiche riverniciature, nonché a garantire le scorte necessarie.

Il Comune avrà facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del numero, della qualità e della idoneità di tutte le attrezzature e di disporre affinché i mezzi e le attrezzature non idonei siano sostituiti o resi idonei.

ART. 27 - COSTITUZIONE IN MORA

I termini e le comminatorie contenute nel presente capitolato, recepite nel conseguente contratto, opereranno di pieno diritto senza obbligo per l'Amministrazione Comunale della costituzione in mora dell'Appaltatore.

ART. 28 - DOMICILIO DELL'IMPRESA CONCESSIONARIA

Per tutti gli effetti del contratto l'Impresa elegge domicilio presso la propria sede legale da indicarsi nel contratto stesso.

Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate a mezzo lettere raccomandate con avviso di ritorno o via fax o via e-mail agli indirizzi indicati dalla ditta.

ART. 29 - INIZIO DEL SERVIZIO

La ditta aggiudicataria dell'appalto deve dare inizio al servizio previsto dal presente capitolato a seguito di comunicazione dell'Ente. .

La ditta appaltatrice autorizza la consegna anticipata del contratto di servizio anche nel e more del perfezionamento del contratto.

ART. 30 - RIFERIMENTI ALLA LEGGE

Per quanto espressamente non riportato nel presente capitolato d'appalto viene fatto rinvio alla leggi, regolamenti, disposizioni vigenti in materia all'atto della stipula del relativo contratto.

La ditta appaltatrice ha altresì l'obbligo di osservare oltre alle norme specificate nel presente capitolato, anche tutte le leggi ed i regolamenti che potranno essere emanati durante l'appalto ivi compresa la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto ed aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto.

ART. 31 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.lgs 196/2003 – protezione dati personali – i dati e le informazioni comunicati tra le parti saranno utilizzati per le sole finalità strettamente connesse al rapporto contrattuale instaurato. Tali dati saranno trattati con la riservatezza e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei. In relazione al trattamento dei dati ciascuna delle parti può esercitare il diritto di cui all'art. 7 del citato D.lgs. 196/2003

ARTICOLO 32 – RISERVATEZZA

L'Appaltatore assume l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti eventualmente forniti dal Comune. È, comunque, tenuto a non pubblicare articoli o fotografie sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa di servizio, salvo esplicito benestare del Comune. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Il Progettista
(Arch. Lorenzo Patacchini)

